

VERBALE DI ACCORDO

Addì, 9 marzo 2022, in Ragusa

tra

ANCE Ragusa, Associazione delle imprese edili e complementari della provincia di Ragusa, rappresentata dal Presidente pro-tempore Giorgio Firrincieli, con la partecipazione del Vicepresidente Nunzio Rosso e della Commissione trattante, coordinata dal Vicepresidente delegato, Gianluca Zaccaria, e composta dai Sigg: Raffaele Cappello, Giorgio Canzonieri e Rosario Ruta, con l'assistenza del Direttore, Dott. Ing. Giuseppe Guglielmino;

e

FENEAL-UIL Sicilia Centrale, rappresentata da Lorenzo Spinello;
FILCA-CISL Ragusa-Siracusa, rappresentata dal reggente Paolo D'Anca e dai dirigenti territoriali Dathan Di Dio e Luca Gintili;
FILLEA-CGIL Ragusa, rappresentata dal Segretario Generale Francesco Cascone e dal componente la Segreteria provinciale Giuseppe Incatasciato;

si è convenuto di procedere alla firma del CCPL integrativo del CCNL 18 luglio 2018 da valere in tutto il territorio per la cui circoscrizione è stato stipulato il CCPL 13.03.2017 comprendente i Comuni di Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Giarratana, Ispica, Modica, Monterosso Almo, Pozzallo, Ragusa, Santa Croce Camerina, Scicli e Vittoria, per tutte le Imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel prima citato CCNL e per i loro dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di Enti Pubblici ovvero per conto di terzi privati, indipendentemente dalla forma giuridica e dalla natura industriale, cooperativa o artigiana delle Imprese stesse. Per quanto non modificata dal presente Verbale resta in vigore la disciplina dei pregressi CCPL integrativi relativamente agli Istituti da essi richiamati, di conseguenza, al CCPL 13.03.2017 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

Articolo 1 ENTE CASSA EDILE

L'Art.3 del CCPL 13.03.2017 viene sostituito dal seguente:

Le Parti si impegnano a studiare i sistemi più idonei affinché venga migliorato il sistema di acquisizione dati della Cassa Edile al fine di meglio far conoscere il settore delle Costruzioni nelle sue varie articolazioni produttive, dall'assetto tecnologico a quello del mercato del lavoro.

Il contributo alla Cassa Edile, ai sensi dell'Allegato 2 al Verbale di Accordo delle Parti nazionali 18.07.2018, viene fissato nella misura del 2,25% con ripartizione di 5/6 a carico del Datore di Lavoro (1,875%) e 1/6 a carico del Lavoratore (0,375%). Detto contributo, calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'Art.24 del CCNL 18.07.2018, viene ripartito nei seguenti capitoli:

- a) 0,75% - Fondo "Costi di Gestione";
- b) 0,45% - Fondo "Contribuzione a favore degli Operai", dal quale si erogano, in maniera del tutto indicativa e non esaustiva:
 1. sussidi per natalità, matrimonio, morte;
 2. sussidi scolastici, borse di studio e premio di ingresso;
 3. indennizzo per carenza malattia;
 4. altre prestazioni che saranno oggetto di apposita regolamentazione;
- c) 1,05%, - Fondo "Contribuzione premiale", dal quale si erogano, in maniera del tutto indicativa e non esaustiva:
 1. rimborsi per malattia e infortunio;
 2. bonus premialità;
 3. premialità con integrazione dell'indennità sostitutiva di mensa;
 4. altre prestazioni per il rilancio del contratto che saranno oggetto di apposita regolamentazione.

Il contributo a carico del Lavoratore viene trattenuto sulle sue spettanze ad ogni periodo di paga a cura del Datore di Lavoro, il quale provvede a versarlo insieme alla quota a proprio carico all'Ente Cassa Edile di Ragusa.

Le Parti convengono che i tre capitoli prima istituiti devono rimanere in equilibrio economico-finanziario, mentre eventuali esigenze di capienza anche di uno di essi, dovranno essere poste immediatamente all'attenzione delle Parti sottoscrittrici il presente Contratto, a cura del Comitato di Presidenza della Cassa Edile, in maniera tale da consentire alle medesime Parti di incontrarsi prontamente e intraprendere le conseguenti e necessarie azioni.

Le Parti si impegnano, infine, a riunirsi, di norma con cadenza semestrale, per esaminare l'andamento economico-finanziario generale dell'Ente.

Il vigente Statuto dell'Ente Cassa Edile, conforme allo schema-tipo predisposto dalle Parti nazionali, ed in ciò aggiornato con rogito notarile il 16 settembre 2010 è allegato al CCPL 13.03.2017, quale "Allegato 4" che qui si intende interamente riportato.

Articolo 2

INDENNITÀ DI TRASPORTO

L'Art.9 del CCPL 13.03.2017 viene sostituito dal seguente:

Con decorrenza dal 01/03/2022 all'operaio che, con mezzi propri, raggiunge la sede dell'impresa, ovvero il luogo di raccolta, oppure il posto di lavoro (cantiere), è dovuta una indennità di trasporto giornaliera.

Il valore dell'indennità di trasporto giornaliera viene fissata, a regime, in € 0,70 complessivi che verranno corrisposti secondo la seguente tempistica:

- con decorrenza dal 01/03/2022, € 0,40;
- con decorrenza dal 01/01/2023, aumento di € 0,30 (raggiungendo così il valore a regime).

L'indennità di cui ai commi precedenti non è dovuta quando l'Impresa mette a disposizione dell'operaio un proprio mezzo aziendale che consente al Lavoratore il raggiungimento della sede dell'impresa, ovvero del luogo di raccolta, oppure il posto di lavoro (cantiere), partendo dalla propria residenza e/o domicilio utilizzando detto mezzo in dotazione.

Le Parti convengono di differenziare l'entità dell'indennità di trasporto nelle seguenti ulteriori misure che verranno corrisposte in aggiunta all'indennità di trasporto giornaliera di cui ai commi precedenti quando il Lavoratore raggiunge il cantiere, posto fuori dai limiti territoriali di cui all'Art.8, con mezzi propri:

- A) fascia entro i 15 km dai limiti territoriali indicati nel precedente Art.8: .. € 1,00 giornalieri;
- B) fascia oltre i 15 km dai limiti territoriali di cui al precedente Art.8: € 2,00 giornalieri;

L'indennità di trasporto, ove spettante, ferme le cause di esclusione di cui al terzo comma, è dovuta anche nei casi di impossibilità di inizio lavori per avversità atmosferiche e conseguente ricorso alla CIGO a condizione che il Lavoratore abbia fatto registrare la sua presenza presso la sede dell'impresa, ovvero il luogo di raccolta, oppure in cantiere.

Articolo 3

INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA

L'Art.11 del CCPL 13.03.2017 viene sostituito dal seguente:

Non esistendo in atto, nella maggior parte dei casi, la possibilità pratica dell'istituzione della mensa nei cantieri edili, sia per le caratteristiche territoriali che per la frammentarietà del lavoro, si concorda che agli Operai sia corrisposta una indennità sostitutiva comprensiva della percentuale per ferie, riposi e gratifica natalizia, di cui agli Artt.5 e 18 del CCNL 18.07.2018.

Le Parti concordano che, a far data dal 01/03/2022 la corresponsione dell'indennità sostitutiva di mensa avvenga tramite la consegna di appositi e nominativi "buoni pasto elettronici" il cui valore

nominale è fissato in € 4,00 giornalieri corrispondente ad un costo, posto a carico del Datore di Lavoro, di:

- A. € 2,90 al giorno, pari a € 0,3625 orarie di lavoro ordinario, per quei Datori di Lavoro alle cui dipendenze non vi siano operai assunti in regime di "Part Time";
- B. € 3,32 al giorno, pari a € 0,415 orarie di lavoro ordinario, per quei Datori di Lavoro alle cui dipendenze è presente anche un solo operaio assunto in regime di "Part Time";

Detta indennità sostitutiva, che è esclusa dall'imponibile fiscale e contributivo in quanto non supera il limite massimo fissato dall'Art.51 del DPR 22.12.1986 n°917 come modificato dal D.L.vo 12.12.2003 n°344, dovrà essere corrisposta in misura intera per presenza in cantiere che superi almeno le 4 ore di lavoro ordinario, quindi, non si procederà a conguagli orari nel caso di presenza di durata inferiore.

L'importo dell'indennità è accantonato presso la Cassa Edile di Ragusa secondo la seguente procedura:

- a) l'Impresa provvede a calcolare l'ammontare mensile dell'indennità sostitutiva di mensa indicandola in busta paga;
- b) l'importo, di cui alla precedente lettera a), deve essere accantonato mensilmente, insieme alla maggiorazione prevista dal CCNL, presso la Cassa Edile di Ragusa;
- C. l'indennità sostitutiva di mensa accantonata, nella fattispecie di cui alla precedente lettera A., sarà integrata dalla premialità di cui ai commi 5 e seguenti del successivo articolo 9, fermo l'ultimo comma del medesimo articolo 9.

La Cassa Edile stipulerà un apposito accordo con primaria Società del settore "buoni pasto" la quale Società potrà provvedere al recapito delle "card" ad ogni Operaio avente diritto garantendo comunque che l'indennità nominale di € 4,00 giornaliera sia corrisposta mensilmente tramite ricarica elettronica delle singole "card".

Nei cantieri ove la mensa è già istituita l'Impresa concorre al costo del pasto nella misura di 2/3 del costo effettivo.

L'indennità sostitutiva di mensa, per il suo specifico fine, non potrà in nessun caso essere conglobata alla retribuzione.

Nel caso dei cosiddetti "grandi cantieri", intendendosi quelli ove la presenza media di unità lavorative è non inferiore a 50, si rinvia agli Artt.88 e 113 del CCNL 18.07.2018, per la cui attuazione si dovrà procedere tramite la sottoscrizione di uno specifico protocollo fra la/e Impresa/e esecutrice/i, l'ANCE Ragusa e le OO.SS. competenti per territorio.

Articolo 4

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

L'Art.16 del CCPL 13.03.2017 viene sostituito dal seguente:

Le Parti concordano di innovare il Regolamento sulle Prestazioni di cui all'Allegato 8 al CCPL 13.03.2017, individuando e definendo le modalità di erogazione di nuovi istituti e nuove forme assistenziali, non sanitarie, il cui testo è inserito in calce al presente verbale quale "**Allegato A**".

Le prestazioni di cui al presente articolo sono erogate a valere sul capitolo "Contribuzione a favore degli Operai".

Articolo 5

ENTE SFERA, SCUOLA EDILE E CPT

Il primo comma dell'Art.18 del CCPL 13.03.2017 è sostituito dal seguente:

Il vigente Statuto dell'Ente Sfera, conforme allo schema-tipo predisposto dalle Parti nazionali, ed in ciò aggiornato con rogito notarile il 16 settembre 2010, è allegato al CCPL 13.03.2017, quale "Allegato 3" che qui si intende interamente riportato.



L'ultimo comma dell'Art.18 del CCPL 13.03.2017 viene sostituito dal seguente:

Il contributo a favore dell'Ente Sfera viene fissato nella misura del 1,00%, ai sensi dell'Allegato 2 al Verbale di Accordo delle Parti nazionali del 18.07.2018, posto a carico del Datore di Lavoro, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'Art.24 del CCNL 18.07.2018 e da versarsi alla Cassa Edile ma gestito dall'Ente Sfera, il quale viene così ripartito:

- 0,30% al Fondo "Costi di gestione";
- 0,35% al Fondo "Formazione ed Addestramento – Scuola Edile";
- 0,35% al Fondo "Sicurezza e Salute – Comitato Paritetico Territoriale".

Articolo 6

SORVEGLIANZA SANITARIA E DPI

L'Art.19 del CCPL 13.03.2017 viene sostituito dal seguente:

Le Parti, verificate le soddisfacenti risultanze delle prestazioni sanitarie erogate ai Lavoratori e l'efficacia del sistema di sostegno garantito alle Imprese per i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale), confermano il Fondo mutualistico, istituito con ACPL del 29 luglio 1999, al tempo denominato "Fondo 626/94" oggi denominato "Fondo DISS (Dispositivi Individuali e Sorveglianza Sanitaria)", posto a carico dei Datori di Lavoro e ne fissano la misura nello 0,220% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'Art.24 del CCNL 18.07.2018, da versarsi alla Cassa Edile e gestito dall'Ente Sfera, per il cui Regolamento si rinvia all'Allegato 10, al CCPL 13.03.2017.

Articolo 7

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE (RLST)

In calce all'Art.21 del CCPL 13.03.2017 viene inserito la seguente:

Nota a Verbale

Le Parti convengono che qualora le Parti nazionali interverranno con una nuova disciplina o con nuovi istituti per disciplinare e regolamentare l'operatività degli RLST, il presente articolato e il regolamento di cui all'Allegato 13 al CCPL 13.03.2017 esauriranno contestualmente i loro effetti.

Articolo 8

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (EVR)

Le Parti confermano la disciplina di cui all'Art.22 del CCPL 13.03.2017 e dei suoi Allegati "14" e "15" e, concordemente, procedono alla comparazione dei quattro parametri individuati al fine della riconoscibilità o meno dell'erogazione dell'EVR per l'anno 2022 raffrontando la media del triennio 2021/2020/2019 con la media del triennio 2020/2019/2018, specificando che i dati raffrontati si riferiscono all'anno Cassa Edile (1/10 – 30/09):

Indicatore	Media triennio 21/19	Media triennio 20/18	Andamento
1	3.184 Operai	2.930 Operai	POSITIVO
2	23.912.258 Euro	21.277.553 Euro	POSITIVO
3	2.311.366 ore	2.082.109 ore	POSITIVO
4	<i>0,9138</i>	<i>0,9199</i>	<i>NEGATIVO</i>

Le Parti verificano, quindi, la dovuta erogazione dell'EVR per l'anno 2022, con aliquota provinciale al 3%, per il periodo aprile 2022/marzo 2023, come conseguenza dell'andamento prima rilevato, avendo a mente che l'erogazione dell'EVR per gli Operai (il cui calcolo deve essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173) e per gli Impiegati (il cui calcolo avverrà per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato) deve essere assolto dall'Impresa con la corresponsione mensile degli importi risultanti con effetti dal 1° aprile 2022.

Determinata, così, la percentuale dell'EVR 2022 a livello provinciale (3%), al livello aziendale ogni Impresa, nel suo complesso – al di là delle singole unità produttive dislocate sul/i territorio/i –

procederà al calcolo dei seguenti due parametri propri, al fine di verificare la performance aziendale raffrontando la media del triennio 2021/2020/2019 con media del triennio 2020/2019/2018:

- Ore di lavoro denunciate in Cassa Edile;

ovvero, per le Imprese con soli Impiegati:

- Ore lavorate e registrate sul Libro unico del Lavoro;

- Volume d'affari IVA, così come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA;

Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l'azienda provvederà ad erogare l'EVR nella misura stabilita a livello provinciale.

Laddove entrambi i parametri al livello aziendale risultassero negativi, l'EVR non sarà erogato.

Qualora solo uno dei suddetti parametri risulti negativo nel confronto triennale, l'azienda provvederà ad erogare l'EVR nella misura ridotta prevista dall'Art.38 del CCNL 01.07.2014, che qui si intende interamente riportato.

Le Parti, infine, confermano che, per l'intera vigenza del presente Contratto, si incontreranno entro il mese di marzo di ogni anno, per determinare la misura dell'EVR a valere per il periodo aprile dell'anno corrente e fino al mese di marzo dell'anno successivo.

Articolo 9

PREMIALITÀ ALLE IMPRESE

L'Art.24 del CCPL 13.03.2017 viene sostituito dal seguente:

Le Parti, coscientemente consapevoli di voler valorizzare gli sforzi delle Imprese e dei Lavoratori sul campo della legalità, della regolarità e della sicurezza, e con l'intento di promuovere il contratto del settore edile concordano, per tutta la vigenza del presente, di istituire due istituti premiali, non alternativi fra loro e cumulabili, a favore delle Imprese alle cui dipendenze non sono presenti operai assunti in regime di "Part Time", a valere sul capitolo "Contribuzione premiale" ai sensi dell'Allegato 2 al Verbale di Accordo fra le Parti nazionali del 18.07.2018, disciplinati come in appresso.

1. Alle Imprese, alle cui dipendenze non vi siano operai assunti in regime di "Part Time", aderenti ad una delle Organizzazioni dei Datori di Lavoro, e sue diramazioni territoriali, firmatarie di specifici "Protocolli di Legalità" con il Ministero dell'Interno, e sue diramazioni territoriali, che rispettino le modalità operative delle rispettive Linee guida quali regole e procedure cui conformarsi sia nelle fasi di selezione dei propri partners, subappaltatori e fornitori, al fine di realizzare una scelta responsabile e qualificata, sia per rafforzare i livelli di sicurezza sul lavoro che per garantire misure per il rispettoso ossequio dei contratti di lavoro, è riconosciuto un bonus premiale pari al 40% dei contributi a loro carico versati alla Cassa Edile di Ragusa (1,875%) e all'Ente Sfera (1,00%), mentre, qualora l'Impresa sia dotata di un "Attestato di Asseverazione", in corso di validità, emesso dall'Ente Sfera o da un Ente Bilaterale Territoriale costituito da ANCE e OO.SS., il bonus premiale sarà riconosciuto con un ulteriore 10% aggiuntivo, portando la premialità al 50% dei contributi di cui prima.

Le Parti, conseguentemente, concordano di adottare il relativo Regolamento che si allega al presente quale "Allegato B".

2. Alle Imprese, alle cui dipendenze non vi siano operai assunti in regime di "Part Time", che applicano il presente contratto viene riconosciuta una premialità in termini di integrazione dell'indennità sostitutiva di mensa erogata ai propri operai, di cui al precedente Articolo 3. Con il presente istituto l'indennità sostitutiva di mensa, accantonata presso la Cassa Edile di Ragusa a cura dei Datori di Lavoro, viene integrata per un valore di € 0,42 giornaliero.

Le Parti convengono sull'evidenza che, qualora il capitolo "Contribuzione premiale" dovesse risultare incapiente, l'integrazione di cui al periodo precedente dovrà aggiungersi a quanto previsto a carico del Datore di Lavoro di cui al secondo comma dell'Articolo 3.

Articolo 10
CARENZA MALATTIA

L'Art.25 del CCPL 13.03.2017 viene sostituito dal seguente:

Le Parti confermano l'istituto della carenza malattia, per eventi non superiori a sei giorni per anno, usufruibile nella misura massima di numero tre giorni in ogni semestralità Cassa Edile, anche se riferita a più eventi, secondo il Regolamento che si allega al presente quale "Allegato C".

Le Parti concordano di imputare l'istituto di cui al presente articolo a valere sul capitolo "Contribuzione a favore degli Operai".

Articolo 11
ENTI BILATERALI NAZIONALI

L'Art.27 del CCPL 13.03.2017 viene sostituito dal seguente:

Il contributo agli Enti Bilaterali Nazionali, la cui entità è fissata dalla Parti nazionali, viene erogato dalla Cassa Edile entro il 31 marzo di ciascun anno e calcolato sulle retribuzioni relative all'anno Cassa Edile precedente:

- a) 0,03% quale contributo istituzionale per la CNCE;
- b) 0,03% quale contributo istituzionale per il Formedil – Ente Unico formazione e sicurezza.

Allorquando le Parti nazionali provvederanno a modificare, in tutto o in parte, le modalità e l'entità di contribuzione agli Enti Bilaterali nazionali sarà cura delle Parti sottoscrittrici adeguare conseguentemente il contenuto del presente articolo.

Articolo 12
VALIDITÀ E DURATA

Le presenti norme integrative sono valide per tutto il territorio della ex provincia regionale di Ragusa con decorrenza dal 01/03/2022 e fino al 31/12/2023, o, del caso, fino alla data che sarà stabilita dalle Parti Sociali nazionali per il rinnovo della prossima contrattazione integrativa.

Articolo 13
COORDINAMENTO E STAMPA


Le Parti conferiscono mandato ad una Commissione ristretta paritetica, formata da un rappresentante di ANCE Ragusa e da un rappresentante delle OO.SS. stipulati, al fine di coordinare le norme del CCPL 13.03.2017, aggiornando anche i riferimenti normativi, la numerazione degli articoli e degli Allegati, con quanto sottoscritto con il presente Verbale di Accordo mentre alla Cassa Edile di Ragusa è affidato il compito di provvedere alla relativa stampa, alla sua divulgazione, sia ai Lavoratori che alle Imprese e, quindi, alle Parti stipulanti, entro il prossimo 31/05/2022.

Letto, confermato e sottoscritto

ANCE RAGUSA



FENEAL-UIL SICILIA CENTRALE



FILCA-CISL RAGUSA-SIRACUSA

FILLEA-CGIL RAGUSA

REGOLAMENTO
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI CASSA EDILE DI RAGUSA

Programma di attività

L'Ente Cassa Edile della provincia di Ragusa appresta a favore degli Operai iscritti provvidenze economiche di carattere assistenziale e previdenziale, nonché assume iniziative diverse nell'interesse degli iscritti.

Compatibilmente con le disponibilità di esercizio, vengono erogate le seguenti prestazioni assistenziali a norma degli Artt. 3 e 7 del vigente Statuto dell'Ente Cassa Edile di Ragusa, dell'Art. 25 del Regolamento della Cassa Edile e dei vigenti CCNL e CCPL.

Prestazioni assistenziali a favore degli Operai iscritti
da valere per gli eventi maturati dopo il 01 marzo 2022

L'Ente eroga le prestazioni di cui al presente Regolamento all'Operaio non in prova, che incorra nell'evento alle dipendenze di Impresa iscritta all'Ente Cassa Edile di Ragusa, il quale abbia prestato anche in più circoscrizioni territoriali, con relativo accantonamento presso le competenti Casse Edili della percentuale per ferie e gratifica natalizia:

- almeno 800 ore lavorative, di malattia/infortunio e per festività, nei dodici mesi precedenti l'evento, effettivamente accantonate, considerando come 12° il mese dell'evento (per un evento che cade il 15 febbraio 2022 i 12 mesi da conteggiare partono dal mese di marzo 2021 fino al mese di febbraio 2022 compreso).

N.B.: Per le lavoratrici, durante il periodo di assenza per maternità, da comprovarsi tramite idonea certificazione medica, o per interdizione obbligatoria, da comprovarsi tramite il certificato rilasciato dal competente Ispettorato del Lavoro, le ore figurative di presenza sono considerate utili ai soli fini del raggiungimento dei requisiti per l'accesso alle specifiche prestazioni.

1. Il Premio di matrimonio è stabilito nella misura di € 350.00.

La richiesta della prestazione deve essere presentata su apposito modulo predisposto dall'Ente, entro sei mesi dall'evento a pena di decadenza. L'Operaio è altresì tenuto a far pervenire all'Ente stesso il certificato attestante l'avvenuto matrimonio o documentazione equipollente.

2. Il Premio di natalità dei figli, o per la loro adozione è stabilito nella misura di € 350,00.

La richiesta della prestazione deve essere presentata su apposito modulo predisposto dall'Ente, entro sei mesi dall'evento a pena di decadenza. L'Operaio è altresì tenuto a far pervenire all'Ente stesso il certificato attestante l'avvenuta nascita o adozione.

3. Il Sussidio di studio per i figli a carico studenti, ovvero per il medesimo Lavoratore-studente, è stabilito nella misura di:

3.1 € 125,00 all'atto della prima iscrizione alla scuola media inferiore d'obbligo, e, quindi, per l'iscrizione alla 2^a ed alla 3^a classe;

3.2 € 225,00 se frequentanti la scuola media superiore e siano promossi riportando una media non inferiore ai 7/10;

3.3 € 225,00 per il superamento dell'esame finale della scuola media superiore;

3.4 € 500,00 se frequentanti l'università agli studi e riportino una media non inferiore a 25/30 ed abbiano superato l'80% degli esami stabiliti dal piano di studi consigliato o approntato della propria facoltà. In nessun caso viene concessa la prestazione per studenti fuori corso.

La richiesta della prestazione deve essere presentata su apposito modulo predisposto dall'Ente, entro sei mesi dalla chiusura dell'anno accademico a pena di decadenza;

Per la prestazione 3.1 la domanda deve essere presentata improrogabilmente entro il mese di dicembre dell'anno scolastico corrente (per l'A.S. 2021/2022 entro Dicembre 2022).

Per la prestazione 3.2 la domanda deve essere presentata improrogabilmente entro il mese di dicembre successivo all'anno scolastico afferente la promozione (per l'A.S. 2020/2021 entro Dicembre 2022).

Per la prestazione 3.3 la domanda deve essere presentata improrogabilmente entro il mese di gennaio dell'anno scolastico successivo a quello del superamento dell'esame (per l'A.S. 2021/2022 entro Gennaio 2023).

L'Operaio è altresì tenuto a far pervenire all'Ente stesso lo stato di famiglia o documentazione equipollente, e l'attestato rilasciato dalla scuola o dall'università agli studi nonché, per quest'ultima, anche il piano di studi, ovvero documentazione equipollente.

4. Il premio di laurea per i figli a carico studenti, ovvero per il medesimo Lavoratore-studente, è stabilito nella misura di € 1.000,00 se laureati con al massimo un anno di fuori corso.

La richiesta della prestazione deve essere presentata su apposito modulo predisposto dall'Ente, entro sei mesi dalla discussione della tesi a pena di decadenza. L'Operaio è altresì tenuto a far pervenire all'Ente stesso lo stato di famiglia o documentazione equipollente, e il certificato rilasciato dall'Università competente che attesta la durata legale del corso di laurea, l'anno di immatricolazione, gli anni accademici in cui si è effettivamente svolto il corso di laurea, il conseguimento del titolo, la data in cui lo stesso è stato conseguito ovvero documentazione equipollente.

5. L'assegno per morte ai superstiti aventi causa a stabilito nella misura di:

- 5.1 € 500,00 al coniuge superstite senza figli a carico;
- 5.2 € 600,00 al coniuge superstite con un figlio a carico;
- 5.3 € 700,00 al coniuge superstite con due figli a carico;
- 5.4 € 800,00 al coniuge superstite con tre figli a carico;
- 5.5 € 1.000,00 al coniuge superstite con oltre tre figli a carico;
- 5.6 € 500,00 per ogni genitore o familiare a carico nel caso di Operai celibi.

La richiesta della prestazione deve essere presentata su apposito modulo predisposto dall'Ente, pena la decadenza entro sei mesi dall'evento. Gli aventi causa sono tenuti altresì a far pervenire all'Ente stesso l'autocertificazione dello stato di famiglia, o documentazione equipollente, all'atto del decesso, il certificato di morte e la dichiarazione di responsabilità attestante la non avvenuta separazione legale ed il carico familiare.

6. Sussidi vari:

6.1 Compartecipazione al costo del servizio fiscale, per la compilazione del modello 730, per i lavoratori che hanno, nel corso dell'anno solare, precedente alla fruizione del servizio, esclusivamente accantonate, presso la Cassa Edile di Ragusa, 800 ore lavorate, nell'anno solare di competenza del modello 730, presso i Centri Fiscali convenzionati di Cgil, Cisl e Uil. Le modalità di convenzione saranno oggetto di apposito accordo promosso dalla Cassa Edile di Ragusa.

6.2 in via del tutto eccezionale e straordinaria, secondo le disponibilità di esercizio, su proposta di una Commissione all'uopo istituita dal Comitato di Presidenza e con successiva delibera del Comitato di Gestione, possono essere concessi sussidi straordinari fino al massimo di € 1.500,00 da corrispondersi una sola volta nell'anno.

La richiesta della prestazione deve essere presentata su apposito modulo predisposto dall'Ente, entro sei mesi dall'evento a pena di decadenza. L'Operaio è tenuto altresì a far pervenire all'Ente stesso la documentazione della quale risulti o sia possibile desumere la gravità dell'evento denunciato, la situazione familiare e le spese straordinarie sostenute.

7. È istituito il Premio d'ingresso per i Lavoratori iscritti per la prima volta all'anagrafe degli Operai tenuta dalla Cassa Edile di Ragusa, i quali non siano stati mai censiti dal sistema nazionale delle Casse Edili; a tali Lavoratori che abbiano maturato un monte ore lavorato pari ad almeno 2.100 è riconosciuto un premio di € 500,00.

La prestazione è erogata al Lavoratore automaticamente dall'Ente entro 30 giorni dal raggiungimento delle 2.100 ore e sempre che il Lavoratore si trovi ancora occupato ed attivo nei confronti dell'Ente Cassa Edile di Ragusa.

Nelle more dell'attivazione dell'anagrafe nazionale dei Lavoratori edili, attraverso la quale la Cassa Edile di Ragusa verificherà lo status di primo ingresso nel settore nazionale del Lavoratore, questi potrà autocertificare la propria situazione di primo ingresso nel settore. La Cassa Edile richiederà tale autocertificazione al Lavoratore appena lo stesso avrà raggiunto le 2.100 ore.

8. Le prestazioni previste dal presente regolamento sono estese:

8.1. fino a tre mesi dopo la cessazione dell'iscrizione all'Ente a quegli Operai che attestino di essere:

8.1.1 disoccupati, nel qual caso occorre presentare all'Ente Cassa Edile di Ragusa la certificazione rilasciata dall'Ufficio di Collocamento del Comune di residenza;

8.1.2 occupati con versamenti verso il sistema nazionale delle Casse Edili, nel qual caso sarà cura dell'Ente Cassa Edile di Ragusa verificarne la veridicità.

8.2 per tutto il periodo della CIGO con un massimo di 13 settimane a quegli Operai che attestino di essere:

8.2.1 occupati ma sospesi dal lavoro per CIGO, nel qual caso sarà cura dell'Ente Cassa Edile di Ragusa verificarne la veridicità.

9. Avvertenze:


9.1 I singoli eventi sono indennizzabili una sola volta nel periodo 01/10 — 30/09 di ogni anno;

9.2 Per accedere ad ogni singola prestazione il Lavoratore deve essere in possesso dei rispettivi requisiti al momento del verificarsi dell'evento;

9.3 In caso di cumulo di ore con altra Cassa Edile, per il raggiungimento del requisito richiesto, si procederà alla liquidazione della prestazione in modo proporzionale alle ore di effettivo accantonamento presso la Cassa Edile di Ragusa;

9.4 Sui moduli predisposti dalla Cassa Edile e relativi ad ogni singola richiesta di prestazione deve contemplarsi l'autorizzazione all'Ente Cassa Edile, da parte del richiedente, a verificare presso gli Enti competenti, la veridicità delle singole dichiarazioni.

Gli importi delle singole prestazioni sono aumentati del 50% allorquando nello stato di famiglia del Lavoratore iscritto, da allegare alla domanda di erogazione della prestazione, vi sia un familiare a carico, entro il 1° grado di parentela, affetto da patologie cliniche complesse quali, per esempio, SLA, autismo, sclerosi multipla, distrofia muscolare, sindrome di Down, etc... da evincersi su idonea attestazione della ASP di competenza, anch'essa da allegare in originale alla prescritta documentazione.



REGOLAMENTO
REGOLAMENTO SUL "BONUS PREMIALITÀ"

E' istituito un bonus premiale a favore delle Imprese iscritte alla Cassa Edile di Ragusa, alle cui dipendenze non vi siano operai assunti in regime di "Part Time", che mantengono costanza di regolarità nei pagamenti e che, aderenti ad una delle Organizzazioni dei Datori di Lavoro, e sue diramazioni territoriali, firmatarie di specifici "Protocolli di Legalità" con il Ministero dell'Interno, e sue diramazioni territoriali, rispettino le modalità operative delle rispettive Linee guida quali regole e procedure cui conformarsi sia nelle fasi di selezione dei propri partners, subappaltatori e fornitori al fine di realizzare una scelta responsabile e qualificata, sia per rafforzare i livelli di sicurezza sul lavoro e per garantire misure per il rispettoso ossequio dei contratti di lavoro.

Pertanto, a favore delle Imprese che siano in possesso dei requisiti di seguito elencati, è concesso, dietro presentazione di specifica domanda di cui allo schema Allegato, alternativamente:

A. un riconoscimento premiale pari al 40% dei contributi a loro carico versati alla Cassa Edile di Ragusa e all'Ente Sfera.

Per beneficiare di tale riconoscimento le Imprese, all'atto della presentazione della domanda, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti che saranno da queste autocertificati ma verificati direttamente dalla Cassa Edile e dell'Ente Sfera secondo le loro attribuzioni:

1. essere iscritte alla Cassa Edile di Ragusa, non avere alcun contenzioso o rateizzazione in corso con la medesima, e non avere alle proprie dipendenze operai assunti in regime di "Part Time", come rilevabile dalla Cassa Edile;
2. essere in possesso di Durc On Line, in corso di validità alla data di presentazione della domanda di accesso al bonus, come rilevabile dalla Cassa Edile;
3. aderire ad una delle Organizzazioni dei Datori di Lavoro di cui prima, come rilevabile tramite specifica certificazione da esse rilasciata;
4. aver adempiuto, ove del caso, agli obblighi di cui all'Art.14 del CCNL e dell'Art.2 del CCPL, vigenti, in materia di subappalto;
5. non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali, assistenziali e di lavoro;
6. aver denunciato e versato complessivamente, nel semestre di pertinenza del bonus, per ogni mese e per ciascun Operaio un numero di ore settimanali pari a 40, fatto salvo il computo delle assenze giustificate quali, malattia, ferie, permessi retribuiti, etc... nel numero massimo consentito dal vigente CCNL, come rilevabile dalla Cassa Edile;
7. essere in regola con la formazione prevista dalla normativa (D.L.vo 81/2008) e dal vigente CCNL e relativa, ove di pertinenza, a RSPP, RLS, emergenze e primo soccorso; la formazione, ai fini del presente istituto, è esclusivamente quella erogata da uno degli Enti Bilaterali Territoriali costituito da ANCE e OOSS, come rilevabile dall'Ente Sfera;
8. aver denunciato e correttamente indicato, nel periodo di riferimento, alla locale Cassa Edile i necessari riferimenti dei propri cantieri e di impegnarsi prontamente ad ottemperare ai suggerimenti eventualmente disposti dai Tecnici dell'Ente Sfera in occasione delle visite in cantiere che saranno da questi effettuate e ciò al fine di garantire l'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro;

B. un riconoscimento premiale pari al 50% dei contributi a loro carico versati alla Cassa Edile di Ragusa e all'Ente Sfera.

Per beneficiare di tale riconoscimento le Imprese, all'atto della presentazione della domanda, devono:






1. essere iscritte alla Cassa Edile di Ragusa, non avere alcun contezioso o rateizzazione in corso con la medesima, e non avere alle proprie dipendenze operai assunti in regime di "Part Time", come rilevabile dalla Cassa Edile;
2. essere in possesso di Durc On Line, in corso di validità alla data di presentazione della domanda di accesso al bonus, come rilevabile dalla Cassa Edile;
3. aderire ad una delle Organizzazioni dei Datori di Lavoro di cui prima, come rilevabile tramite specifica certificazione da esse rilasciata;
4. aver adempiuto, ove del caso, agli obblighi di cui all'Art.14 del CCNL e dell'Art.2 del CCPL, vigenti, in materia di subappalto;
5. non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali, assistenziali e di lavoro;
6. aver denunciato e versato complessivamente, nel semestre di pertinenza del bonus, per ogni mese e per ciascun Operaio un numero di ore settimanali pari a 40, fatto salvo il computo delle assenze giustificate quali, malattia, ferie, permessi retribuiti, etc... nel numero massimo consentito dal vigente CCNL, come rilevabile dalla Cassa Edile;
7. essere in possesso di idoneo, ed in corso di validità, "Attestato di Asseverazione" emesso dell'Ente Sfera, ovvero da uno degli Enti Bilaterali Territoriali costituiti da ANCE e OO.SS., come rilevabile dell'Ente Sfera medesimo, che attesti la corretta adozione e l'efficace attuazione dei requisiti del Modello di Organizzazione e Gestione della Sicurezza di cui all'art. 30 del D.L.vo 81/2008 e ss.mm.ii..

La premialità sarà erogata all'Impresa che ne faccia richiesta rispettivamente entro il 30 aprile, per il periodo ottobre-marzo, ed entro il 31 ottobre, per il periodo aprile-settembre; la Cassa Edile di Ragusa verificata, anche presso l'Ente Sfera, la sussistenza dei requisiti dichiarati erogherà, esclusivamente mediante bonifico bancario, il rispettivo bonus entro il 31 maggio ed entro il 30 novembre di ciascun anno.

La valutazione della "gravità" delle violazioni di cui ai precedenti punti **A.5.** e **B.5.** è demandata, anche disgiuntamente, ad ANCE Ragusa ed OO.SS., Parti firmatarie del vigente CCPL, le quali devono esprimersi entro 7 giorni dalla richiesta di valutazione della Cassa Edile la quale registrerà il silenzio quale nulla osta.

E' fatto obbligo alla Cassa Edile di comunicare preventivamente alle Parti stipulati e successivamente alle singole Imprese richiedenti l'ammontare del relativo bonus e, del caso, le cause di non erogabilità.

Le Parti concordano di imputare l'istituto di cui al presente Regolamento a valere sul capitolo "Contribuzione premiante".

L'istituto sarà soggetto a monitoraggio in itinere da parte delle Parti Sociali firmatarie.

FAC-SIMILE – RICHIESTA BONUS PREMIALITÀ

Spett.le Cassa Edile di Ragusa

Carta intestata Impresa

Oggetto: Richiesta erogazione Bonus Premialità per il periodo:

Il sottoscritto
Titolare/Legale Rappresentante dell'Impresa
con sede legale in sita in, CAP.....
Codice Cassa Edile Ragusa n°..... e-mail
PEC con la presente fa istanza di erogazione
del "Bonus Premialità", relativamente al periodo:

[] ottobre – marzo dell'anno
(da inoltrare alla Cassa Edile entro il 30 aprile del medesimo anno)

oppure
[] aprile – settembre dell'anno
(da inoltrare alla Cassa Edile entro il 31 ottobre del medesimo anno)

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli Artt.38 e 47 del DPR 445/2000, che l'Impresa
richiedente:

- 1. applica il CCNL vigente per le Imprese edili ed affini ed il relativo CCPL per gli Operai dipendenti
dalle Imprese edili ed affini della Provincia di Ragusa;
2. è iscritta alla Cassa Edile di Ragusa, non ha alcun contezioso nè rateizzazione in corso con la
stessa e non ha alle proprie dipendenze operai assunti in regime di "Part Time",
3. è in possesso di Durc On Line, in corso di validità;
4. aderisce ad una delle Organizzazioni dei Datori di Lavoro di cui al vigente CCPL;
5. ha adempiuto, ove del caso, agli obblighi di cui all'Art.14 del vigente CCNL e dell'omologo articolo
del CCPL in vigore, in materia di subappalto;
6. non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali, assistenziali e di lavoro;
7. ha denunciato e versato complessivamente, nel semestre di pertinenza del bonus, per ogni mese
e per ciascun Operaio un numero di ore settimanali pari a 40, fatte salve le assenze giustificate
quali malattia, ferie, permessi retribuiti, etc. nel numero massimo consentito dal vigente CCNL;

(barrare uno dei due casi)

[] NON È in possesso dell'Attestato di Asseverazione emesso dall'Ente Sfera ovvero da uno
degli Enti Bilaterali Territoriali costituiti da ANCE e OO.SS ma dichiara, in aggiunta, che:

A.1. è in regola con la formazione relativa a RSPP, RLS, emergenze e primo soccorso; la
formazione è stata erogata dall'Ente Sfera ovvero da uno degli Enti Bilaterali Territoriali
costituito da ANCE e OOSS;

A.2. ha denunciato e correttamente indicato, nel periodo di riferimento, alla Cassa Edile di
Ragusa i necessari riferimenti dei propri cantieri e si impegna prontamente ad ottemperare
ai suggerimenti eventualmente disposti dai Tecnici dell'Ente Sfera in occasione delle visite
in cantiere che saranno da questi effettuate, e ciò al fine di garantire l'igiene e la sicurezza
nei luoghi di lavoro;

[] È in possesso dell'Attestato di Asseverazione emesso dall'Ente Sfera ovvero da uno degli
Enti Bilaterali Territoriali costituiti da ANCE e OO.SS..

Acconsente, infine, ai sensi della vigente normativa sulla Privacy, al trattamento ed alla
comunicazione dei propri dati personali ad opera dei soggetti indicati nella informativa, di cui ha
preso atto, e nei limiti della stessa, rimanendo fermo che tale consenso è condizionato al rispetto
della medesima normativa.

COMUNICA

Che il Bonus Premialità dovrà essere versato sul proprio Conto Corrente identificato tramite il codice
IBAN

ALLEGA

- a) certificato di iscrizione all'Associazione di Categoria aderente;
b) copia di un valido documento di riconoscimento.

....., addì

TIMBRO E FIRMA

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

REGOLAMENTO SULL'ISTITUTO DELL'INDENNIZZO PER CARENZA MALATTIA

PREMESSO

Le Parti, dopo aver valutato positivamente l'andamento della prestazione di cui all'ACPL 14/09/2007, all'ACPL 18/03/2008, all'ACPL 18/05/2009 e seguenti, unanimemente convengono di confermare l'istituto dell'indennizzo per "carenza malattia".

Tutto ciò premesso, le Parti concordano sul seguente

REGOLAMENTO

1. Negli eventi morbososi di durata non superiore a sette giorni, per i quali, ad oggi, non è previsto alcun tipo di indennizzo per i primi 3 giorni dell'evento (carenza), l'Ente Cassa Edile di Ragusa corrisponde, ai Lavoratori aventi diritto, una prestazione giornaliera in misura fissa denominata "indennizzo per carenza", relativa esclusivamente ai suddetti primi tre giorni.
2. Tale prestazione, differenziata per qualifica, è riconosciuta direttamente dalla Cassa Edile di Ragusa, sulla base di specifica richiesta del Lavoratore, da presentarsi entro e non oltre il mese successivo l'evento e corredata di idonea certificazione medica, per ogni singolo episodio di malattia intercorso in ciascuno dei semestri Cassa Edile, ottobre/marzo e aprile/settembre, ed è pari a:

- Operaio IV Livello:	€ 80,00/giorno
- Operaio III Livello:	€ 75,00/giorno
- Operaio II Livello:	€ 70,00/giorno
- Operaio I Livello:	€ 65,00/giorno
3. Questo istituto è utilizzabile per eventi non superiori a sei giorni per anno ed è usufruibile nella misura massima di numero tre giorni in ogni semestralità Cassa Edile, anche se riferita a più eventi. A maggiore chiarezza si specifica che la prestazione, ove spettante, viene erogata, con riguardo ad ogni singolo semestre come prima individuato, per un totale massimo di complessivi 3 giorni, anche se riferiti a più eventi, occorsi nel medesimo singolo semestre.
4. Nel caso di malattia con prognosi inferiore a quattro giorni, l'Impresa è tenuta, ad inviare alla Cassa Edile di Ragusa una copia del certificato medico.
5. Il diritto all'indennizzo per carenza matura solo se a favore del Lavoratore risultino accantonate 600 ore nel semestre antecedente il mese di fruizione della prestazione e purchè il Lavoratore, al momento dell'evento, risulti iscritto da almeno 12 mesi alla medesima Cassa Edile di Ragusa.
6. Onde procedere alla puntuale verifica del presente Regolamento la Cassa Edile di Ragusa è tenuta ad inviare alle Parti, a far data dal 30/06/2022 e, quindi, con cadenza mensile, un dettagliato rapporto afferente questa prestazione.
7. La disciplina di cui al presente Accordo è imputata al capitolo "Prestazioni a favore degli Operai".
8. Le Parti si incontreranno ogni semestre, per valutare l'andamento della prestazione sia per l'aspetto economico sia per i riflessi sulla produttività.